

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 20 novembre 2020, n. 348

ID 1587 – Installazione di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani indifferenziati - BARI - “AMIU PUGLIA SpA”.

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 13/08/2013 ex art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l’art. 18 del Dlgs 196/03 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile del Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”, che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 40 del 18/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Maria Carmela Bruno;

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

- la Legge 241/90 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e s.m.i.;
- la DGRP n. 672/2016 “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”
- l’indicazione operativa, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l’aggiornamento AIA;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrita Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrita Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 1121 del 21/01/2019;
- la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla PO Coordinamento AIA ing. Paolo GAROFOLI così formulata:

Relazione dell’Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l’installazione è stata oggetto di provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorizzazione Integrita Ambientale n. 45 del 13/08/2013 e successiva di aggiornamento per modifica.

Il procedimento amministrativo riguarda la valutazione del carattere di sostanzialità della modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato istanza con nota finale acquisita al prot. 13415 del 04 novembre 2020 allegando:

- Comunicazione delle modifiche per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale da parte dell’Autorità Competente;

- Dichiarazione di autenticità delle informazioni a firma del rappresentante legale;
- Relazione di calcolo degli oneri della tariffa istruttoria;
- Distinta del bonifico di versamento della tariffa istruttoria AIA;
- Relazione di indicazioni sulle modalità di controllo
- Lista di controllo per la valutazione preliminare

A seguito del ricevimento dell'istanza completa, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e smi con nota prot. 13741 del 06 novembre 2020 e pubblicato, in data 10 novembre 2020, il relativo avviso sul Portale Ambientale della Regione Puglia con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico.

Con Determina Dirigenziale 346 del 19-11-2020, il Servizio VIA e VINCA ha concluso il procedimento ex art. 6 comma 9 del TUA ritenendo *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SpA, installazione di Bari, come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali"* e stabilendo *"di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SPA, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii".*

La modifica proposta, in riscontro alla nota di sollecito di AGER prot. N. 8887 del 14 ottobre 2020, riguarda l'introduzione, all'interno della linea di trattamento complessa, del rifiuto consistente nello scarto del trattamento delle frazioni secche della raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti sul territorio pugliese. La tipologia di detto rifiuto è analoga a quella oggetto di Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 206/2020.

Nell'integrazione fornita con nota prot. 25535/VIII del 04-11-2020, acquisita al prot. 13415 del 04/11/2020, l'istante ha chiarito che:

- È prevista l'accettazione in ingresso del rifiuto con EER 191212 (scarti di lavorazione degli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata) un quantitativo massimo pari al 10% dell'autorizzato giornaliero (40 tonnellate/giorno) mantenendo inalterata le quantità indicate in AIA, sia quella giornaliera (400 tonnellate) sia annuale (146.000 tonnellate)
- Le varie operazioni e fasi di controllo del rifiuto in ingresso, valide anche per il nuovo codice EER 191212 riveniente dagli scarti di lavorazione dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata sono:

Attività	Rifiuti controllati (codice CER)	Modalità di controllo e analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo visivo dell'eventuale presenza di rifiuti non classificabili come urbani	Ricezione/ogni conferimento	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo dell'eventuale presenza di rifiuti di dimensioni grossolane	Dopo la pretriturazione /in continuo	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Controllo radiometrico	Ricezione/ogni conferimento	Cartacea, elettronica
Ricezione	Tutti i CER autorizzati all'ingresso	Analisi merceologica	semestrale	Cartacea, elettronica

Tutto quanto premesso:

- esaminati i documenti in atti e l'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l'aggiornamento AIA di modifiche;
- vista la Determina Dirigenziale 346 del 19-11-2020, con cui il Servizio VIA e VINCA, ha concluso il

procedimento ex art. 6 comma 9 del TUA ritenendo *“le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SpA, installazione di Bari, come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali”* e stabilendo *“di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SPA, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii”.*”

- Vista la nota prot. 75490-2 del 02/11/2020 con cui ARPA Puglia ha fornito un contributo tecnico proponendo specifiche prescrizioni inerenti alla modifica AIA degli impianti TMB, con e senza produzione di CSS, consistente nel trattamento degli scarti derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni secche della raccolta differenziata (carta, plastica e ingombranti con EER 191212)
- Ritenuto necessario stabilire, per la tipologia richiesta di rifiuto in ingresso con EER 191212 (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), i necessari controlli nonché garantire l'efficace distinzione dai flussi dei rifiuti con stesso codice EER attualmente già prodotti (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) in forza dell'AIA rilasciata con DD 45/2013 con le seguenti prescrizioni:
 1. Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di deposito preliminare (D15) e alla linea di pre-triturazione (D13) e trattamento biologico (D8) secondo le stesse modalità già autorizzate con DD 45/2013 e nel rispetto della quantità specifica massima giornaliera di accettazione e di trattamento stabilita in 40 tonnellate (equivalente al 10% del totale che rimane invariato);
 2. Accettare il rifiuto con EER 191212 (consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi) alle seguenti condizioni:
 - 2a) Che siano accompagnati da certificato analitico che preveda almeno la determinazione della composizione merceologica, valore di umidità, PCI e IRD potenziale;
 - 2b) Non potranno essere ammessi i rifiuti costituiti da scarti di selezione delle frazioni secche da RD dei rifiuti urbani con caratteristiche idonee per la produzione di CSS, ovvero con valori di umidità $\leq 25\%$, PCI ≥ 13.000 KJ/Kg t.q., IDR potenziale ≤ 800 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹
 - 2c) Nel caso gli scarti abbiano un IRD potenziale maggiore di 1.000 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹, dovranno essere adottate tutte le medesime prescrizioni già previste per i TMB che possono accettare gli scarti degli impianti di compostaggio ossia:
 - I produttori degli scarti devono fornire all'impianto di trattamento meccanico-biologico un carico campione dei residui da conferire, accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRD Potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - In caso di accettazione del carico da part del gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, i produttori degli scarti devono produrre la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima;
 - predisporre una dettagliata procedura, per la preliminare presa d'atto da parte di ARPA Puglia, sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di selezione, mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRD potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;

- l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di differenziata, delle analisi dell'IRD del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui al nuovo codice EER.
3. Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD;
4. Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:
- $$PCI \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.} - \text{umidità} \leq 25\% - \text{IDRp} \leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}.$$
5. Garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato);

- ritenuto che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
 - non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
 - non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
 - la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
 - sono definite le condizioni prescrittive gestionali, come sopra riportato ed in analogia alle condizioni fissate con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 206 del 11 aprile 2020

in considerazione dell'urgenza rappresentata dai dirigenti di Servizio e Sezione alla luce delle criticità manifestate da AGER, si sottopone la presente istruttoria al Dirigente del Servizio AIA-RIR per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

PO Coordinamento AIA
Ing. Paolo GAROFOLI

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR

Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e;

- in considerazione dei seguenti indirizzi, pareri e note:
 1. delle note prot. 6098 e prot.9254 del 31/07/2020, a firma, rispettivamente, del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dirigente di Sezione Autorizzazioni Ambientali contenenti disposizioni per la valutazione ordinaria delle istanze di modifica, in cui si indica il ricorso alle procedure ordinarie AIA di cui al TUA, facendo espresso richiamo al vincolo temporale previsto dalla DGR 672/2016 per la conclusione del procedimento;
 2. della nota prot. 6920 del 11/09/2020 del Dipartimento con cui, proprio in riferimento alla richiesta di proroga dell'Ordinanza Presidenziale n. 206/2020 pervenuta da AGER per il trattamento dei rifiuti in questione, vengono ribaditi i termini ordinari di espressione da parte dell'Autorità competente a seguito del ricevimento di comunicazione di modifica non sostanziale;
 3. della nota, prot. 8043 del 16 settembre 2020, con cui AGER ha rappresentato la situazione di rischio ambientale dovuta alle diverse comunicazioni di prossima chiusura degli impianti di trattamento rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rimettendo alle decisioni del Dipartimento per scongiurare le criticità segnalate mediante adozione di provvedimenti ordinari;
 4. dell'ultima nota, prot. 8887 del 14-10-2020, con cui AGER sollecita ulteriormente i gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico a presentare le istanze di modifica AIA per consentire il conferimento presso i TMB degli scarti di lavorazione con EER 191212/190501 prodotti dagli impianti di compostaggio e degli scarti di lavorazione con EER 191212 prodotti dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata;
 5. dell'indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l'aggiornamento di AIA per modifiche, con particolare riferimento alle istanze provenienti da gestori di impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani;
 6. della Determina Dirigenziale 346 del 19-11-2020, con cui il Servizio VIA e VINCA, ha concluso il procedimento *ex art. 6 comma 9 del TUA* ritenendo *"le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SpA, installazione di Bari, come descritte nella documentazione*

acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali” e stabilendo “di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dal Gestore AMIU PUGLIA SPA, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii”.

7. della nota prot.12418 del 16.10.2020, con cui il Dirigente di Sezione ribadiva di provvedere ad evadere con sollecitudine le istanze di modifica non sostanziale provenienti da impianti di TMB per introduzione codici EER 191212 e 190501, evidenziando la ricorrenza delle circostanze per dichiarare l'immediata esecutività dei relativi provvedimenti amministrativi;
8. della nota prot. 75490-2 del 02/11/2020 con cui ARPA Puglia ha fornito un contributo tecnico proponendo specifiche prescrizioni inerenti alla modifica AIA degli impianti TMB, con e senza produzione di CSS.

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente:

- nell'introduzione all'interno della linea di trattamento RSU del rifiuto con codice EER 191212, consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;

prescrivendo al Gestore di:

- 1) Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di deposito preliminare (D15) e alla linea di pre-triturazione (D13) e trattamento biologico (D8) secondo le stesse modalità già autorizzate con DD 45/2013 e nel rispetto della quantità specifica massima giornaliera di accettazione e di trattamento stabilita in 40 tonnellate (equivalente al 10% del totale che rimane invariato);
- 2) Accettare il rifiuto con EER 191212 (consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi) alle seguenti condizioni:
 - 2a) Che siano accompagnati da certificato analitico che preveda almeno la determinazione della composizione merceologica, valore di umidità, PCI e IRD potenziale;
 - 2b) Non potranno essere ammessi i rifiuti costituiti da scarti di selezione delle frazioni secche da RD dei rifiuti urbani con caratteristiche idonee per la produzione di CSS, ovvero con valori di umidità $\leq 25\%$, PCI ≥ 13.000 KJ/Kg t.q., IDR potenziale ≤ 800 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹
 - 2c) Nel caso gli scarti abbiano un IRD potenziale maggiore di 1.000 mg O₂/Kg VS⁻¹h⁻¹, dovranno essere adottate tutte le medesime prescrizioni già previste per i TMB che possono accettare gli scarti degli impianti di compostaggio ossia:
 - I produttori degli scarti devono fornire all'impianto di trattamento meccanico-

biologico un carico campione dei residui da conferire, accompagnato dalla indicazione delle caratteristiche merceologiche e dalla documentazione analitica, dalla quale risultino anche i valori di IRD Potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;

- In caso di accettazione del carico da part del gestore dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, i produttori degli scarti devono produrre la medesima documentazione anche dopo il primo mese e dopo il secondo mese dall'inizio del trattamento, per un totale di tre volte, compresa la prima;
- predisporre una dettagliata procedura, per la preliminare presa d'atto da parte di ARPA Puglia, sulle modalità di gestione dei nuovi rifiuti che preveda:
 - prima dell'inizio dei conferimenti, la verifica sul carico campione dei residui conferiti dall'impianto di selezione, mediante l'esecuzione di analisi di riscontro sulle caratteristiche merceologiche e chimiche, tra cui anche i valori di IRD potenziale, del contenuto di umidità e del contenuto organico;
 - l'accettazione del carico campione per le successive fasi di avvio al trattamento solo in caso di conferma delle analisi di verifica o, in caso di non conformità, il respingimento del carico;
 - in caso di accettazione del carico campione, per un determinato impianto di selezione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, l'esecuzione nel secondo e terzo mese, di controlli a campione per verificare i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso;
 - nella procedura di accettazione, dopo i primi tre mesi, la possibilità di effettuare con cadenza annuale le verifiche analitiche, ossia senza la ripetizione delle certificazioni al secondo e terzo mese;
 - l'intensificazione, dopo i controlli dei primi tre mesi di trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti contenenti quota del residuo conferito dagli impianti di differenziata, delle analisi dell'IRDP del rifiuto stabilizzato, aggiuntivi a quelli ordinariamente svolti e previsti dal piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, prevedendo almeno un campionamento a trimestre sul rifiuto biostabilizzato in uscita da una biocella in cui siano stati trattati i nuovi rifiuti;
 - nei primi tre mesi di trattamento, indipendentemente da quanto già contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, l'esecuzione di un monitoraggio olfattometrico aggiuntivo, con un prelievo da effettuarsi ogni 15 gg al perimetro dell'impianto, a monte e a valle dei venti dominanti. Il primo prelievo dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'accettazione del primo carico, al fine di definire un parametro di riferimento utile a comprendere l'eventuale impatto della presenza di nuovi rifiuti nel flusso trattato e per verificare che l'accettazione dei nuovi codici di rifiuto non generi un peggioramento nella gestione complessiva dell'impianto. I controlli successivi dovranno avvenire nei giorni in cui è previsto il trattamento dei nuovi rifiuti;
 - le seguenti ulteriori modalità gestionali, ossia che:
 - i rifiuti di cui ai nuovi codici in accettazione siano avviati subito a trattamento;
 - siano definite le relative modalità di stoccaggio;
 - siano definite le proporzioni con cui tali nuovi rifiuti saranno miscelati con il rifiuto indifferenziato nelle diverse biocelle;
 - sia tenuto e compilato un registro su cui annotare le date di

avvio a trattamento nonché i quantitativi dei rifiuti di cui al nuovo codice EER.

- 3) Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l'analisi merceologica, dell'umidità e dell'IRD;
- 4) Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l'invio alla successiva produzione di CSS dei seguenti limiti:

$$PCI \geq 13.000 \text{ KJ/Kg t.q.} - \text{umidità} \leq 25\% - \text{IDRp} \leq 800 \text{ mg O}_2/\text{Kg VS}^{-1}\text{h}^{-1}.$$

- 5) Garantire l'efficace distinzione sull'area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato);
2. di stabilire che il presente provvedimento non disciplina i flussi di rifiuti destinati all'installazione AMIU PUGLIA Spa – installazione di Bari, in ragione della competenza specifica in capo ad AGER Puglia ai sensi dell'art. 5 comma 7 lett. c della Legge Regionale 20/2016;
3. di precisare che la qualifica di modifica non sostanziale in esame è strettamente correlata al trattamento del rifiuto EER 191212, costituito dallo scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;
4. di prescrivere la riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento, massimizzando il riciclaggio e il recupero degli stessi, conformemente alle recenti disposizioni recate dal D.Lgs. n.116/2020;
5. che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
6. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e smi;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore **"AMIU PUGLIA Spa"** con sede legale in Bari alla via F.sco Fuzio Ingegnere mediante pec all'indirizzo: ufficiotecnico.amiu@plegalmail.it;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Bari, alla Città Metropolitana di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - i) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

- ii) nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Maria Carmela Bruno